



Il Presidente della Repubblica

VISTO l'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività dei Commissari straordinari del Governo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e, in particolare, l'articolo 15, commi 2 e 3, che detta disposizioni in tema di revoca e compensi dei Commissari straordinari del Governo;

VISTO l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO l'art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014);

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, così come modificato dall'articolo 1, comma 316, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha previsto che il Comitato di indirizzo di ogni ZES, identificato quale soggetto per l'amministrazione della medesima area ZES, è presieduto da un Commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1998, n. 400, al quale si applicano, con riferimento alla fattispecie, le disposizioni di cui alla citata legge 20 luglio 2004, n. 215, articolo 2, comma 5, secondo cui i dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e comunque dall'effettiva assunzione della carica;

VISTO l'articolo 46 del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che interviene, tra l'altro, modificando il predetto articolo 4 del citato decreto-legge n. 91 del 2017 al fine di dettare disposizioni di semplificazione in materia di Zone economiche speciali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2018, n. 12, con cui è stato adottato il regolamento recante istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2019 con il quale è stata istituita, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, una Zona Economica Speciale Ionica Interregionale nelle Regioni Puglia e Basilicata (di seguito denominata ZES Ionica), nei termini previsti dal Piano di sviluppo strategico approvato dalle Giunte Regionali di Puglia e Basilicata, di cui alla nota congiunta delle due Regioni del 5 aprile 2019;



Il Presidente della Repubblica

RITENUTO opportuno procedere alla nomina del Commissario straordinario del Governo per la ZES Ionica, al quale, ferme restando le competenze delle amministrazioni centrali e territoriali coinvolte nell'implementazione dei Piani di Sviluppo Strategico, è attribuito il coordinamento, anche operativo, delle iniziative volte a garantire l'attrazione e l'insediamento delle attività produttive nell'ambito ZES, e che operi al fine di garantire il necessario impulso alle attività del Comitato, anche nell'ottica di coordinare le specifiche linee di sviluppo dell'area con le prospettive strategiche delle altre ZES istituite e istituende, preservando, in particolare, le opportune specializzazioni di mercato;

VISTA la nota prot.n. 1579 del 30 ottobre 2020, con la quale il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ha manifestato l'intenzione di nominare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il dott. Giampiero Marchesi, Commissario straordinario del Governo con il compito di presiedere il Comitato di indirizzo, individuato quale soggetto per l'amministrazione dell'area ZES Ionica;

VISTO il curriculum vitae del dott. Giampiero Marchesi, dal quale si evince che il suddetto è in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali posseduti e alle esperienze maturate;

VISTA la dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dal dott. Giampiero Marchesi, in ordine all'insussistenza di cause di inconfirmità e incompatibilità e di conflitto di interessi, ostativi all'assunzione dell'incarico;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di affidare al dott. Giampiero Marchesi le funzioni di Commissario straordinario del Governo;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 dicembre 2020;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri;

DECRETA

Art.1

1. Il dott. Giampiero Marchesi è nominato per il periodo di un anno, rinnovabile, Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con il compito di presiedere il Comitato di indirizzo della Zona Economica Speciale Ionica Interregionale nelle Regioni Puglia e Basilicata. La nomina ha decorrenza dalla data di registrazione del presente provvedimento da parte dei competenti organi di controllo.
2. Il Commissario straordinario del Governo, attuando gli indirizzi politici e strategici individuati dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, assicura il coordinamento e l'impulso, anche operativo, delle iniziative volte a garantire l'attrazione, l'insediamento e la piena operatività delle attività produttive nell'ambito della ZES Ionica, ferme restando le competenze delle amministrazioni centrali e territoriali coinvolte nell'implementazione del Piano di Sviluppo Strategico della ZES Ionica Interregionale nelle Regioni Puglia e Basilicata, operando altresì, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, commi 7-ter e 7-quater, così come modificato dall'articolo 46 del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 76.
3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sarà definita la competente struttura di supporto del Commissario di cui al comma 1. Agli oneri relativi al funzionamento della predetta struttura, si



Il Presidente della Repubblica

provvede con risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- 4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 7-ter, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, così come modificato dall'articolo 46 del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il Commissario si avvale del supporto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale che provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.2

- 1. Al Commissario straordinario del Governo può essere corrisposto un compenso, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nell'importo di euro 50 mila annui lordi, a titolo di parte fissa, e nell'importo di ulteriori euro 50 mila annui lordi, a titolo di parte variabile, con oneri finanziari, nel limite del predetto compenso, a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La parte fissa del compenso dovrà essere liquidata mensilmente. La parte variabile dovrà essere liquidata trimestralmente ed è subordinata alla valutazione del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa acquisizione di opportuna documentazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'articolo 1. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- 2. Ai membri del Comitato di indirizzo non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione.

Il presente decreto è sottoposto ai competenti organi di controllo per la registrazione e ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Dato a

ROMA ADD 15 DIC. 2020

DEI CONTI
SERVIZIO AUTONOMO
PER LA GESTIONE DEGLI AFFARI ESTERI E
LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

16 MAR. 2021

635

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

REGISTRATO AL CONTO IMPEGNI N. 1434
CAPITOLO 156 ANNO FIN. 2021

Roma, 6/3/2021
IL REVISORE

D. M. Modolini

IL DIRIGENTE